

IMPOSTE SUL REDDITO***Concordato biennale: ambito soggettivo e clientela interessata***

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

Nuovo concordato preventivo biennale

Analisi della normativa e valutazioni di convenienza

Scopri di più

Il **D.Lgs. 13/2024** ha introdotto il “**concordato preventivo biennale**”. Tale istituto mira a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi e si rivolge ai **contribuenti di minori dimensioni**, che siano **titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo** derivante dall’esercizio di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato.

Sotto il profilo soggettivo, la disciplina di riferimento distingue tra:

- **contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale** (c.d. ISA), di cui all'[articolo 9-bis, D.L. 50/2017](#);
- **contribuenti che aderiscono al regime forfetario**, di cui all'[articolo 1, commi da 54-89, L. 190/2014](#).

Nell’ambito dei **contribuenti soggetti agli ISA**, la possibilità di accedere al concordato biennale interesserà la clientela che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta:

- **non ha debiti tributari**;
- ovvero, nel rispetto dei termini di legge, ha **estinto i debiti di importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro** per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Non concorrono al predetto limite, i debiti oggetto di **provvedimenti di sospensione o rateazione** sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.

Occorre sottolineare che la normativa in esame contempla anche alcune **cause di esclusione**, il cui **ambito soggettivo** risulta ampliato dallo **schema di decreto legislativo correttivo**, approvato dal Consiglio dei ministri in esame preliminare lo scorso 20.6.2024, il quale vi ha ricompreso:

- l’aver conseguito, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si

riferisce la proposta, **redditi** o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, **esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40%** del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni;

- l'adesione, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al **regime forfetario**;
- l'aver effettuato, nel **primo anno** cui si riferisce la proposta di concordato, operazioni di **fusione, scissione, conferimento** ovvero modifiche alla compagine sociale da parte di società di persone o associazioni artistiche o professionali.

Parimenti, nell'ambito dei **contribuenti forfettari**, la possibilità di accedere al concordato biennale interesserà la clientela che ha **non ha debiti tributari**, ovvero ha **estinto i debiti di importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro** per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. **Non concorrono** al predetto limite, i debiti oggetto di **provvedimenti di sospensione o rateazione** sino a decadenza dei relativi benefici, secondo le specifiche disposizioni applicabili.

Restano **esclusi** dalla procedura di **concordato biennale**, i contribuenti che hanno **iniziato l'attività nel periodo d'imposta precedente** a quello cui si riferisce la proposta.

Il citato **schema di decreto legislativo correttivo**, approvato dal Consiglio dei ministri in esame preliminare lo scorso 20.6.2024, prevede poi che nel **reddito di lavoro autonomo** proposto in sede di concordato biennale non siano valutati i corrispettivi percepiti a seguito di **cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all'attività artistica o professionale**.

Inoltre, il medesimo provvedimento stabilisce che il **reddito d'impresa proposto** al contribuente è individuato **senza** considerare i valori relativi a **perdite su crediti**.

Da ultimo, occorre evidenziare che il **D.M. 14.6.2024** ha approvato la **nota tecnica e metodologica** in base alla quale l'Agenzia delle entrate **formula la proposta di concordato**.

Tale metodologia, predisposta con riferimento a **specifiche attività economiche**, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle **redditività individuali** e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.

Secondo quanto previsto dall'[articolo 4, D.M. 14.6.2024](#), il concordato cessa di produrre effetti per quei contribuenti che realizzano **minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi**, eccedenti la misura percentuale prevista dagli [articoli 19, comma 2, e 30, comma 2, D.Lgs. 13/2024](#), rispetto a quelli oggetto del concordato stesso, in presenza di specifiche **circostanze eccezionali**.

Inoltre, l'[articolo 5, D.M. 14.6.2024](#), prevede che l'Agenzia delle entrate, ai fini dell'adeguamento della proposta di concordato relativa al **periodo d'imposta in corso al 31.12.2024**, tiene conto di possibili **eventi straordinari comunicati dal contribuente** per

determinare in modo **puntuale la proposta di concordato**.